



MOLISE "Carmela Ciniglio" ODV

ALLA REGIONE MOLISE
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
Ufficio Rapporti con il Terzo Settore e Servizio Civile
Via Colitto nr. 2/6
86100 CAMPOBASSO

Regione Molise
Prot.00051647 del 24-03-2021
Sezione:ARRIVO



Z210005164701

OGGETTO: Trasmissione Statuto adeguato al codice del terzo settore

^^^^^^^^^^^^^^^^

Trasmetto lo Statuto della FIDAS MOLISE "Carmela Ciniglio" con le modifiche apportate per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Distinti saluti

Larino, 1 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Vitulli

FIDAS MOLISE "C.Ciniglio" - C/O Presidente Francesco Vitulli, Contrada Acquara, 9 - 86035
Larino (CB) - Tel. 388/0491404 - e-mail : vitullifrancesco76@gmail.com - franco.vitulli@yahoo.it

STATUTO FIDAS MOLISE

Articolo 1

DENOMINAZIONE, SEDE E SIMBOLO

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente, l'Organizzazione di Volontariato del Sangue denominata ASSOCIAZIONE FIDAS MOLISE "CARMELA CINIGLIO" - ODV, con sede legale attualmente nel Comune di Larino in Via Cluenzio n.32/34 ed operante nel territorio della Regione Molise. La sede legale segue il domicilio del Presidente in carica; il suo trasferimento non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il suo simbolo è costituito da un cuore rosso con due cuoricini in basso a destra su fondo blu con al centro la scritta FIDAS MOLISE.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche e di solidarietà sociale connesse alla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti; è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti; è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed è organizzata in base ai principi di democraticità.

L'Associazione si propone di:

- a) concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;
- b) contribuire all'autosufficienza regionale e nazionale del sangue, dei suoi componenti e dei suoi derivati;
- c) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione dei cittadini e dei donatori periodici sulla donazione e sulle attività trasfusionali favorendo la costituzione di gruppi di donatori all'interno di enti, aziende, parrocchie, scuole, comunità, ecc.;
- d) collaborare con le Istituzioni pubbliche preposte al fine di contribuire al rispetto della programmazione delle attività trasfusionali sulla base dei bisogni quantitativi e qualitativi della rete trasfusionale regionale e nazionale;
- e) collaborare con le Associazioni locali e nazionali per favorire la diffusione di una coscienza trasfusionale tra i cittadini.

L'Associazione opera sul territorio della Regione Molise per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle lettere:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14/2/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6/6/2001, e successive modificazioni.
- c) raccolta di sangue ed emoderivati pubblica ed associativa qualora prevista dalla normativa nazionale e regionale.

Può inoltre esercitare le attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, consentite dalla normativa vigente, individuate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione si avvale di ogni strumento utile, ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e sanitari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente della partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

Al fine di realizzare nella maniera più capillare ed efficace le sue finalità, l'Associazione si articola in Sezioni aventi sedi in Comuni, Frazioni, Quartieri, Aziende, Parrocchie, Istituti di Istruzione e strutture simili.

Articolo 3

RISORSE E PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare, a norma di legge:

- dalle quote di rimborso previste dalla normativa vigente per le attività svolte dalle Associazioni dei donatori di sangue convenzionate;
- da contributi pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- da attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4

BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea per l'approvazione nel rispetto della normativa vigente.

Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

I bilanci consuntivo e di previsione sono redatti dal Consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere visionata da tutti gli aderenti presso la sede associativa.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art 3.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 5

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente di volontari, che concorrono al raggiungimento degli scopi associativi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non è retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività previste dallo Statuto e/o deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci, comunque entro i limiti di legge. Non sono comunque previsti rimborsi di spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai termini e alle condizioni del contratto che l'Associazione intenderà sottoscrivere.

I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale sono iscritti nel Registro dei volontari.

Articolo 6

SOCI

Gli associati si distinguono in:

- SOCI DONATORI
- SOCI ONORARI

Sono SOCI DONATORI coloro che, dichiarati fisicamente idonei al dono del sangue e/o dei suoi componenti, accettano le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, nonché quanto previsto dalla legislazione vigente, e donano almeno una volta all'anno.

Lo status di Socio Donatore si acquisisce a seguito di una manifestazione della volontà di aderire all'Associazione all'atto della donazione del sangue o di suoi componenti effettuata volontariamente e gratuitamente. Il Servizio trasfusionale informa l'Associazione dell'avvenuta donazione e della scelta del donatore di aderire ad una specifica Sezione, e l'adesione del socio è annotata nel Registro dei soci donatori.

Lo status di Socio Donatore si perde quando siano trascorsi, senza giustificato motivo, due anni dall'ultima donazione, per dimissioni volontarie o per un provvedimento disciplinare di espulsione divenuto esecutivo.

Sono SOCI ONORARI:

- a) coloro che siano stati Soci Donatori e che, per cause indipendenti dalla loro volontà, siano impossibilitati a donare il sangue e/o gli emocomponenti, ma continuano a collaborare gratuitamente e volontariamente alle attività dell'Associazione;
- b) coloro che, dichiarati non idonei a donare il sangue da un Servizio Trasfusionale, prestino la loro opera gratuitamente e volontariamente per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

La richiesta di essere ammesso come Socio Onorario, corredata della necessaria documentazione, deve essere avanzata per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione prescelta, che entro 60 giorni deve deliberare in merito e comunicare al richiedente l'esito della domanda. In caso di rigetto, comunicato per iscritto con le relative motivazioni, l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso allo stesso Consiglio Direttivo di Sezione, che prenderà nuovamente in esame la richiesta nel corso della prima riunione utile e comunicherà per iscritto all'interessato la decisione definitiva.

Il nominativo del Socio Onorario deve essere annotato nell'apposito Registro dei Soci Onorari.

Lo status di Socio Onorario si perde a seguito di delibera del Consiglio Direttivo di appartenenza che giudichi venuti meno i requisiti richiesti, o di dimissioni volontarie del socio, o di un provvedimento disciplinare di espulsione divenuto esecutivo, o per morte.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono SOSTENITORI coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione versando una quota annuale determinata nella misura minima dal Consiglio Direttivo. I sostenitori non possono accedere a cariche sociali e non hanno voto deliberativo nelle Assemblee.

Articolo 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci Donatori si impegnano a donare per l'Associazione almeno una volta l'anno.

I Soci Donatori non donano il loro sangue per ricevere vantaggi di alcun genere. In particolare, essi non possono ricevere danaro o altre ricompense dall'Associazione, dai beneficiati o dai loro familiari, né possono rivendicare privilegi di sorta.

I Soci Donatori e Onorari hanno voto deliberativo e possono essere eletti a tutte le cariche associative.

Ciascun Socio ha diritto di essere informato e di partecipare a tutte le iniziative promosse dell'Associazione e dalla Sezione di riferimento.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali della Sezione e/o dell'Associazione – con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy e riservatezza dei dati - previa richiesta scritta al relativo Presidente da evadersi entro 15 giorni.

Ciascun Socio ha l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto, le disposizioni regolamentari e le deliberazioni del Consiglio direttivo.

I Soci non possono svolgere attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione.

Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per dimissioni volontarie presentate per iscritto;
- c) per decadenza, derivata dalla perdita dei requisiti previsti per ogni categoria di Soci;
- d) per esclusione.

La perdita della qualità di Socio per esclusione può avvenire a seguito di violazione dei principi e/o delle norme del presente Statuto e/o dei relativi regolamenti, su delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione, previo parere vincolante espresso dal Collegio dei Probiviri. Tale decisione, con le motivazioni che l'hanno generata, deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni all'interessato. Questi a sua volta entro 30 giorni può fare ricorso scritto allo stesso Consiglio direttivo, che dovrà definitivamente deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo, dopo aver nuovamente sottoposto il caso al Collegio dei Probiviri.

Articolo 8

DIPENDENTI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci.

Articolo 9

LE SEZIONI

L'Associazione si articola in Sezioni.

Attualmente le sezioni facenti parte dell'Associazione sono: Fidas Casacalenda, Fidas Larino, Fidas Ururi, Fidas Colletorto, Fidas San Giuliano di Puglia.

A) La Sezione è il sistema organizzativo di base dell'Associazione.

1. Le Sezioni aderenti non devono in alcuna maniera perseguire finalità lucrative, devono operare nell'interesse generale e valorizzare la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci.
2. Per aderire alla FIDAS MOLISE la Sezione deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione, allegando un verbale di costituzione da cui risultino l'accettazione dello Statuto dell'Associazione e l'attribuzione delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione esamina la richiesta nella prima riunione utile successiva. In caso di accettazione della richiesta, il Presidente dell'Associazione provvede a comunicare formalmente la decisione al Presidente della Sezione e al Servizio Trasfusionale del territorio.
3. Ogni Sezione aderente ha diritto di voto nell'Assemblea dell'Associazione per il tramite del suo Presidente e dei suoi delegati.
4. Ogni Sezione aderente ha diritto, per il tramite di un proprio Rappresentante appositamente delegato, ad esaminare i libri sociali.

Articolo 10

COMPITI DELLE SEZIONI

I compiti primari della Sezione sono:

- a) attività di propaganda e di sensibilizzazione per favorire nuove adesioni, in armonia con i criteri adottati e le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo dell'Associazione;
- b) chiamata dei propri iscritti affinché donino periodicamente il sangue;
- c) organizzazione di raccolte sangue associative e/o su autoemoteca.

Il Presidente di Sezione è il rappresentante legale della stessa, la rappresenta nei confronti di terzi nell'ambito di competenza ed è incaricato della corretta gestione dei dati sui quali è tenuto alla riservatezza.

Il Presidente di Sezione si relaziona costantemente con il Consiglio direttivo dell'Associazione segnalando, ogni qualvolta si renda necessario, particolari situazioni che venissero a crearsi nell'ambito della Sezione.

Le Sezioni, pur nella loro autonomia operativa, agiscono in armonia con gli organi direttivi dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Le Sezioni dispongono liberamente, per la realizzazione dei propri programmi, dei contributi dei loro Sostenitori, dei rimborsi regionali derivanti dalle donazioni effettuate in convenzione, delle somme assegnate loro dall'Associazione e dei contributi erogati da Enti e/o da privati a beneficio delle Sezioni.

I bilanci delle Sezioni sono redatti e trasmessi alla segreteria dell'Associazione entro il 15 marzo, e confluiscono nel bilancio dell'Associazione.

Articolo 11

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile, tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Alle cariche associative non possono candidarsi i soci che ricoprano i seguenti incarichi:

- a) sindaco, assessore e consigliere comunale;
- b) consigliere e presidente di un ente amministrativo intermedio;
- c) presidente, assessore, consigliere regionale;
- d) membro del parlamento e del governo nazionale;
- e) rappresentante di partiti e movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
- f) presidente nazionale, regionale e provinciale di altra Associazione di volontariato di ambito comunque connesso alla donazione del sangue;
- g) direttore generale di azienda ospedaliera;
- h) funzionario dell'assessorato regionale alla sanità.

Il mandato associativo si risolve automaticamente al momento dell'accettazione di uno degli incarichi di cui sopra.

Articolo 12

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da:

- Presidenti delle Sezioni;
- delegati eletti dalle Sezioni in ragione di uno ogni 150 (centocinquanta), o frazione di 150 (centocinquanta), donazioni effettuate nell'anno solare precedente.

Ciascun delegato delle Sezioni può farsi rappresentare da un altro delegato, o dal Presidente della stessa Sezione. Ciascun Presidente può farsi rappresentare da un altro componente del proprio Consiglio direttivo.

Ogni delegato, compreso il Presidente, può avere una sola delega e può esprimere al massimo due voti.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

- a) almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio;
- b) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- c) quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano e debitamente controfirmata, ovvero a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Nelle votazioni assembleari ogni Sezione, in aggiunta al voto del Presidente, ha diritto ad un voto ogni centocinquanta, o frazione di centocinquanta, donazioni effettuate nell'anno solare precedente. I voti sono

espressi dai delegati presenti in assemblea o con eventuale delega.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. Discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2. Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
3. Discute e approva la relazione morale del Presidente;
4. Definisce il programma generale annuale di attività;
5. Ogni quattro anni procede alla elezione diretta, tra i suoi componenti, di:
 - Presidente;
 - Consiglio Direttivo;
 - Organo di Controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
 - Collegio dei Probiviri;
6. Nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
7. Detiene il potere di revoca delle suddette cariche
8. Discute ed approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione, o conferisce delega al Consiglio direttivo;
9. Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
10. Delibera sulla esclusione degli associati.

L'Assemblea Ordinaria, di norma, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera, di norma, a maggioranza semplice dei partecipanti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sui seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto
- scioglimento dell'Associazione
- liquidazione e devoluzione del patrimonio.

È validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto in prima convocazione, di almeno la metà nelle convocazioni successive alla prima.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei partecipanti.

Nelle delibere assembleari di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione;
- b) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- c) ha l'uso della firma sociale;
- d) cura l'osservanza del presente Statuto;

- e) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- f) predispone il progetto di bilancio consuntivo ed il progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo;
- g) è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- h) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci;
- i) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell'Associazione, nonché all'ufficio di segreteria;
- j) in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Articolo 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente eletto direttamente dall'Assemblea; da sei (numero minimo) a dieci (numero massimo) Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta di insediamento, nomina, tra i suoi componenti e su proposta del Presidente, il Vice Presidente vicario, il Segretario e il Tesoriere/Economo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono esser rieletti.

Qualora vengano superati gli importi previsti dagli artt.30 e 31 del D.lgs 117/2107, i Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma almeno due volte l'anno, e comunque ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefonica e sue applicazioni, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono generalmente palesi, salvo esplicita richiesta anche di un solo consigliere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- d) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- e) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua

approvazione;

- f) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- g) delibera sull'adesione di nuove Sezioni;
- h) delibera sulla quota del contributo regionale da versare alle Sezioni, per ogni donazione effettuata;
- i) conferisce procure generali e speciali;
- j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine alla perdita dello status di socio a seguito di parere del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile il Presidente, gli subentra il Vicepresidente vicario per la gestione ordinaria che entro 60 giorni provvederà alla convocazione dell'assemblea elettiva; se a mancare è il Vicepresidente vicario o uno o più Consiglieri, subentra il primo dei non eletti della corrispondente categoria. In mancanza, il Consiglio indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri si conclude assieme a quello dei Consiglieri che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Componenti in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15

L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi e le entrate dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Articolo 16

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 17

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I membri del Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea in numero di cinque (tre ordinari e due supplenti) tra i Soci che possiedano competenze giuridiche e/o comprovata esperienza associativa.

Essi restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni; in assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal Componente associativamente più anziano.

Al Collegio dei Probiviri è demandato l'esame delle controversie sorte fra Associazione e Sezioni, o fra Associazione o Sezioni e singoli soci. Sul relativo parere, obbligatorio e vincolante, delibera il Consiglio Direttivo.

Articolo 18

IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ed ha diritto di voto

- a) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne cura la conservazione negli appositi registri;
- b) collabora con il Presidente nella stesura e nella efficace attuazione di tutti gli atti ed i provvedimenti relativi alla programmazione ed alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- c) cura la conservazione dei verbali degli Organismi associativi;
- d) è responsabile della tenuta e della gestione degli archivi dell'Associazione,
- e) redige e tiene aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente ai Registri dei Soci Donatori e Onorari e dei Volontari.

Articolo 19

LIBRI SOCIALI E TRASPARENZA

L'Associazione cura e conserva i seguenti libri sociali:

- a) Registro dei Soci Donatori;
- b) Registro dei Soci Onorari;
- c) Registro dei Volontari;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri e di eventuali altri organi sociali.
- L'Associazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla sua attività, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a quanto previsto dagli artt.30 e 31 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce i bilanci e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo.

Articolo 20

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea Straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 13 di questo Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad Associazioni del Terzo Settore con analoghe finalità e per fini di pubblica utilità.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 21

NORMA DI RINVIO

Per quanto non contenuto nel presente Statuto si rimanda alle norme e ai principi del Codice Civile, del Volontariato e del Servizio trasfusione nonché a separato Regolamento che verrà successivamente stilato e predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità alla vigente normativa ed approvato dall'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Sandro D'Agostino



IL PRESIDENTE

Francesco Vitulli

